

(N. 2846)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 1953

Composizione degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Opera Nazionale Maternità e Infanzia è stata costituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277, modificata con regio decreto-legge 21 ottobre 1926, numero 1904, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239.

Con legge 23 giugno 1927, n. 1168 furono concesse all'Opera esenzioni fiscali e tributarie.

Successivamente la legge 10 dicembre 1925, n. 2277 e la riforma 21 ottobre 1926, n. 1904 furono aggiornate dalla legge 13 aprile 1933, n. 298.

Con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, veniva approvato il testo unico delle leggi sulla

protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia.

Detto testo unico è stato modificato col regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 1939, n. 961.

Infine con legge 19 luglio 1941, n. 936, sono stati attribuiti all'Opera nuovi compiti per quanto riguarda l'assunzione in amministrazione di istituti di assistenza con personalità giuridica propria.

Con l'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, la vigilanza sull'ente, già spettante al Ministero dell'in-

terno, venne attribuita all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, aggiungendo a detti poteri di controllo anche la tutela, il che ha importato una maggiore e più diretta ingerenza su tutta la gestione dell'ente medesimo.

L'Opera è attualmente organizzata sulle seguenti basi:

1° un'amministrazione centrale, alla quale spettano funzioni amministrative, di direzione e di vigilanza di tutte le dipendenti organizzazioni; di protezione, di assistenza, di tutela e di vigilanza, per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, sulle persone ed enti nei confronti dei quali vi esercita la sua attività; di studio delle questioni giuridiche, sociali e tecnico-sanitarie, di propaganda; nonché funzioni consultive e poteri di iniziativa e di intervento diretto (articolo 4, 5 e 6 del testo unico 1934, n. 2316 - legge 19 luglio 1941, n. 936, articolo 17 e seguenti del regolamento interno per il personale dell'Ente).

2° Federazioni provinciali con funzioni di vigilanza, di coordinamento ed esecutive, alle cui dipendenze agiscono i Comitati comunali (articolo 8 e 11 testo unico 1934, n. 2316, articolo 3 e 4 regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008).

Ora le norme in vigore relative a detti organi, le quali prevedono tra l'altro la rappresentanza di alcuni istituti del cessato regime, non sono più rispondenti alle mutate condizioni politiche ed alle esigenze funzionali degli organi stessi, e pertanto si rende necessaria la loro revisione, limitata, per il momento, agli aspetti strutturali, onde consentire all'Ente, specialmente alla periferia, che è il settore a più diretto contatto con le numerose attività esecutive da esso espletate di far fronte agli sviluppi ed all'attuazione del complesso programma perseguito nel campo medico-assistenziale.

Va, al riguardo, rilevata una sostanziale trasformazione subita dall'Ente per quanto concerne i mezzi finanziari previsti originariamente per il conseguimento dei suoi scopi e l'attuazione delle sue finalità (articolo 7 del testo unico 1934); mentre, infatti, all'atto della sua costituzione, si prevedeva che la sua azione avrebbe potuto attuarsi quasi inte-

gralmente mediante un migliore coordinamento delle attività esistenti nel settore della protezione della madre e dell'infanzia, integrate da contributi statali, in pratica, invece, l'intervento statale assunse sempre maggiore rilevanza, tanto che, attualmente esso può ritenersi l'unico cespite di entrata dell'Ente.

L'assistenza alle madri ed ai fanciulli costituisce una diretta funzione dello Stato, nei cui confronti l'intervento di altri enti pubblici o di privati ha carattere meramente integrativo.

Alla stregua, pertanto, delle accennate necessità e dei predetti concetti, deve essere esaminata la riforma degli organi centrali e periferici dell'Opera.

Mentre l'Amministrazione centrale era costituita da un organo collegiale e da una giunta esecutiva, composta da funzionari ministeriali, rappresentanti politici e membri tecnici, la composizione degli organi periferici dell'Ente si presentava, invece, più complessa di quanto poteva apparire dalla semplice struttura esterna.

Le Federazioni provinciali ed i Patronati comunali, pur senza giungere al possesso di una piena autonomia o di una propria personalità giuridica, hanno tuttavia, una limitata capacità di agire in proprio, variamente determinata in rapporto ai due gradi di competenza territoriale, più ampia per le prime, quasi nulla per i secondi. Accanto a queste funzioni esterne si pongono poi quelle interne di uffici periferici ed organi esecutivi dell'Amministrazione centrale dell'Opera.

Questo duplice aspetto deve essere preso in considerazione in sede di determinazione della nuova struttura degli organi, in relazione allo effettivo e concreto sviluppo avuto dall'Opera in oltre venticinque anni di funzionamento: composizione che, con particolare riguardo verso gli organi provinciali, originariamente (1925) amministrati in prevalenza dai rappresentanti delle istituzioni federate, aveva subito successive variazioni ad opera di modifiche della legge istituzionale dell'Opera.

Nella riforma, pertanto, dell'Amministrazione dell'Opera, dovrà tenersi conto di una duplice esigenza: da un lato del prevalente interesse dello Stato al buon andamento amministrativo dell'Opera e della maggiore inge-

renza ad esso attribuita dalle sopra ricordate norme, dall'altro della necessità di adeguare l'attività della stessa, sul piano concreto, alla esistente organizzazione degli enti locali. Duplice esigenza che dovrà essere soddisfatta mediante una breve articolata amministrazione centrale e periferica. A tal fine provvede, insieme a quello del necessario aggiornamento delle vigenti disposizioni, per renderle più consone alla situazione dianzi delineata, l'unito schema di disegno di legge.

Con l'articolo 1 viene provveduto alla nuova composizione dell'Amministrazione centrale, composto di diciassette membri di cui tre di diritto (il Direttore generale dei servizi medici dell'A.C.I.S., i Direttori generali della Amministrazione civile e dell'Assistenza pubblica del Ministero dell'interno). Gli altri membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica e di essi: cinque designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tre rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sei dall'A.C.I.S. Fra questi ultimi è nominato il Presidente con decreto del Presidente della Repubblica. In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva, composta di cinque membri.

Con l'articolo 2 viene riformata la composizione del Consiglio di Amministrazione della Federazione provinciale; il criterio cui è ispirata detta riforma è quello di dare un più razionale impianto al Consiglio stesso, ritornando inoltre al sistema elettivo per la nomina delle cariche direttive. Il Consiglio è composto di quindici membri. Tenuto conto del notevole apporto delle Amministrazioni provinciali alle Federazioni dell'Opera, i rappresentanti della Provincia sono stati aumentati da uno a cinque.

Sono inoltre chiamati a far parte del Consiglio, su designazione del Prefetto, due amministratori degli Enti federati aventi compiti di protezione ed assistenza della madre e del fanciullo e due Presidenti di Patronato comunale.

Sono membri di diritto: oltre al Medico provinciale, anche il Provveditore agli studi e, qualora il capoluogo sia sede di Università,

il Direttore della Clinica ostetrica e il Direttore della Clinica pediatrica.

Ai predetti si aggiungono un sacerdote, designato dall'Ordine diocesano del capoluogo e un membro designato dalla Sede centrale dell'O.N.M.I.

Si è poi presa l'occasione per apportare alle disposizioni dianzi richiamate modifiche di dettaglio, sostituendo alcune locuzioni con altre, che aderiscono più strettamente alla natura dell'Organo.

Così, anzichè di Federazione « amministrata » si è parlato di Federazione « diretta » e al posto di « Comitato » si è sostituito « Consiglio », anche per evitare confusione con gli organi comunali.

In quanto al personale la cui assunzione si rende necessaria per il funzionamento dell'Opera, si è ritenuto di disciplinare i relativi diritti ed attribuzioni con regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministro per il tesoro.

Il regolamento stabilirà le norme di assunzione e di stato giuridico, la dotazione organica e il trattamento economico, a qualsiasi titolo, e di quiescenza del personale assunto.

Anche la composizione del Comitato di Patronato (art. 3) è stata adeguata ai principi ispiratori del disegno di legge in questione prevedendo una duplice configurazione, seconda che trattasi di Comuni che raggiungano o superino i cinquantamila abitanti.

In entrambi i casi, i Comitati sono nominati dal Prefetto ed eleggono nel loro seno il Presidente.

Con l'articolo 4 mentre si stabilisce che la composizione del Comitato di Patronato del Comune di Roma è quella prevista nel precedente articolo 3 lettera a) del provvedimento in esame, si dispone, altresì, che il Comitato medesimo sia sottoposto alla stessa disciplina giuridica delle Federazioni provinciali in relazione alla particolare importanza del Comitato della Capitale; in conseguenza viene soppresso l'articolo 5 del regio decreto 5 settembre 1938, n. 2008, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961.

Con l'articolo 5 vengono dettate norme sulla revoca sia dei membri del Consiglio

centrale, sia di quelli del Consiglio provinciale e del Comitato di Patronato.

La potestà di sciogliere i predetti organi viene riconosciuta rispettivamente al Presidente della Repubblica, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Prefetto.

Viene prevista inoltre la gestione commissariale, di durata comunque non superiore ad un anno, sia per la Federazione provinciale, sia per il Comitato di Patronato.

È soppresso (articolo 6) l'articolo 12 del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 2 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316 ed all'articolo 2 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito in legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito il seguente altro:

« L'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia è amministrata da un Consiglio centrale composto di diciassette membri.

« Di esso sono membri di diritto: il Direttore generale dei Servizi medici presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, i Direttori generali dell'Amministrazione civile e dell'Assistenza pubblica presso il Ministero dell'interno.

« Gli altri membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, e di essi cinque designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui quattro fra i Presidenti delle Federazioni provinciali O.N. M.I., tre designati rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del lavoro. I rimanenti sei sono designati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità tra ostetrici, pediatri, biologi, igienisti, medici sociali-psichiatri, sociologi e tecnici dell'assistenza.

« I membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« Il Presidente del Consiglio centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri fra i componenti del Consiglio designati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

« In caso di assenza o di impedimento il Presidente sarà sostituito da un membro della Giunta da lui delegato.

« In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva composta del Presidente e di altri quattro membri nominati dall'Alto Commissario per l'igiene e la Sanità pubblica.

« Decadono dalla carica i membri del Consiglio e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dai rispettivi consessi: l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica la può promuovere ».

Art. 2.

All'articolo 8 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito il seguente altro:

« In ogni provincia i compiti dell'Opera nazionale sono attuati da una Federazione provinciale, che ha sede nel Comune capoluogo e della quale fanno parte:

a) la Provincia e i Comuni;

b) le istituzioni pubbliche e private che, a norma delle leggi speciali e dei rispettivi statuti hanno, in tutto o in parte compiti di protezione e di assistenza della madre e del fanciullo.

« La Federazione provinciale è diretta da un Consiglio, composto di tredici membri, nominati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

« Di esso fanno parte:

1° cinque membri eletti dal Consiglio provinciale nel proprio seno, di cui due appartenenti alla minoranza.

2° due membri designati dal Prefetto fra gli amministratori di enti federati di cui alla precedente lettera *b*).

3° il medico provinciale.

4° il Provveditore agli Studi.

5° un sacerdote, designato dall'Ordinario diocesano del capoluogo;

6° un membro designato dalla sede centrale dell'O.N.M.I.;

7° il Direttore della Clinica ostetrica del capoluogo se è sede universitaria, o un ostetrico ginecologo designato dell'ordine dei medici negli altri casi;

8° il Direttore della Clinica pediatrica se il capoluogo è sede di Università o il Direttore del Brefotrofio provinciale negli altri casi, ed ove detto Istituto esista, un pediatra designato dall'Ordine dei medici;

9° due Presidenti di Patronato comunale designati dal Prefetto.

« I componenti del Consiglio eleggono nel loro seno il Presidente della Federazione.

« In caso di assenza o di impedimento il Presidente sarà sostituito da un membro del Consiglio da lui delegato.

« I membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« I componenti del Consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio; il Presidente dell'Opera nazionale può promuoverla.

« La Federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla Provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'Amministrazione provinciale.

« Con apposito Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e del Ministro del tesoro saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la dotazione organica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale — compreso quello assunto, a carico dell'Opera, dalle Federazioni provinciali, dai Comitati di Patronato, — comunque occorrente per il funzionamento dell'Opera stessa ».

Art. 3.

All'articolo 11 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, modificato dall'articolo 4 dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1008, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito il seguente altro:

« In ogni Comune è costituito per l'attuazione dei compiti della Federazione provinciale un Comitato di patronato nominato dal Prefetto e così composto:

a) nei Comuni con oltre 50.000 abitanti:

1° da quattro membri eletti dal Consiglio comunale nel suo seno, di cui uno appartenente alla minoranza;

2° da un membro designato dal Prefetto fra gli Amministratori di Ente federati che si occupano di assistenza alla maternità e all'infanzia;

3° dall'Ufficiale sanitario del Comune;

4° da un insegnante designato dal Provveditore agli studi;

5° da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano;

6° da un ostetrico e ginecologo designato dall'Ordine dei medici;

7° da un pediatra designato dall'Ordine dei medici;

8° da un membro designato dalla Federazione provinciale dell'Opera;

b) in tutti gli altri Comuni:

1° da tre membri eletti dal Consiglio comunale nel suo seno, di cui uno appartenente alla minoranza;

2° dall'ufficiale sanitario;

3° da un insegnante designato dal Provveditore agli studi;

4° da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano;

5° da un membro designato dalla Federazione provinciale dell'Opera.

« I membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

« I componenti del Comitato eleggono nel loro seno il Presidente che dura in carica quattro anni e può essere confermato.

« In caso di assenza o di impedimento il Presidente sarà sostituito da un membro del Comitato da lui delegato.

« I componenti i quali non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Il Presidente della Federazione provinciale può promuoverla ».

Art. 4.

L'articolo 5 del regio decreto 5 settembre 1938, n. 2008, convertito nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è soppresso.

Il Comitato di Patronato del Comune di Roma, composto ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della presente legge, è sottoposto alla disciplina giuridica prevista per le Federazioni provinciali.

Art. 5.

Il Presidente ed i membri del Consiglio centrale possono essere revocati dall'incarico con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente e i membri del Consiglio delle Federazioni provinciali possono essere revocate dall'incarico con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

I presidenti e i membri dei Comitati comunali di Patronato possono essere revocati dall'incarico con decreto del Prefetto.

Il Consiglio centrale può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio della Federazione provinciale può essere sciolto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica su proposta del Prefetto, sentita la Presidenza centrale dell'Opera, o su proposta della stessa Presidenza centrale.

Il Comitato di Patronato comunale può essere sciolto con decreto del Prefetto su proposta della Federazione provinciale o della Presidenza centrale dell'Opera.

I Commissari sono nominati:

a) per le Federazioni provinciali con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, su proposta del Prefetto, sentita la Presidenza centrale dell'Opera;

b) per i Comitati di Patronato con decreto del Prefetto, su proposta della Federazione provinciale o della Presidenza centrale, sentita la Federazione provinciale.

La gestione commissariale non potrà, in tutti i casi, avere durata superiore ad un anno.

Quando, per dimissioni od altra causa, venga a mancare qualcuno dei membri dei Consigli o Comitati, si procede alla nuova nomina entro tre mesi dalla vacanza. Chi surroga membri anzitempo scaduti, rimane in carica solo quanto avrebbe durato il predecessore.

Art. 6.

L'articolo 12 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, è soppresso.